



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MAIORINO, ORTIS, ROMAGNOLI, PATUANELLI, CASTELLONE, ROMANO, DONNO, ANGRISANI, PETROCELLI, LANNUTTI, GALLICCHIO, SILERI, Giuseppe PISANI, NATURALE, PUGLIA, GAUDIANO, TAVERNA e GIANNUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2019

Delega al Governo in materia di razionalizzazione delle attività di ricerca tecnologica e innovazione nell’ambito della Difesa

ONOREVOLI SENATORI. – In un contesto internazionale in rapido mutamento, in cui tecnologia e geopolitica sono realtà fortemente connesse, la capacità di un Paese di creare innovazione, anche nell'ambito dello strumento militare, assicurerà sempre di più un vantaggio strategico.

I settori nei quali gli sviluppi tecnologici saranno più dirompenti, secondo la NATO, saranno i seguenti: biologia, biotecnologie e medicina; robotica, intelligenza artificiale, nuovi armamenti « *smart* » e potenziamento umano (« *human enhancement* »); tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sorveglianza e scienze cognitive; nanotecnologie e materiali avanzati; tecnologie per l'energia.

Una caratteristica comune a molte delle tecnologie « *disruptive* » è la dualità, ossia la possibilità di avere applicazioni sia in ambito civile che militare. Il mercato civile, date le sue dimensioni, consente notevoli investimenti nella ricerca e le applicazioni duali sempre più di frequente comportano un utilizzo in senso opposto a quello tradizionale, trovando applicazione dal campo civile a quello militare. Se per alcuni profili il settore della difesa resta leader indiscusso dell'innovazione, tra i quali quello dell'aerospazio, in altri le aziende civili si modernizzano autonomamente a ritmi frenetici.

Come avverte la relazione annuale al Parlamento del comparto *Intelligence* riferita al 2018, è di grandissima portata e senza precedenti la sfida destinata a giocarsi proprio sul piano tecnologico, in cui gli sviluppi attesi e in parte già in atto – che investono tra gli altri l'ambito dell'intelligenza artificiale – sono da considerare, oltre che straordinari

volanti di sviluppo, altrettanto appetibili contesti su cui si appuntano mire di dominio.

È quindi di fondamentale importanza che le innovazioni con le maggiori potenzialità non sfuggano all'attenzione della difesa così da poter essere al servizio del sistema Paese e incidere sul tessuto economico e produttivo nonché sui livelli occupazionali.

In occasione della sessione dell'Assemblea parlamentare della NATO tenutasi nella località canadese di Halifax nel novembre 2018, si è sottolineata la necessità che gli Alleati si adattino al nuovo panorama scientifico e tecnologico con iniziative, a livello nazionale, simili a quella adottata dal governo francese. Quest'ultimo infatti ha istituito una nuova agenzia per l'innovazione nell'ambito della difesa (*Innovation Défense Lab*). L'*Innovation Défense Lab* consentirà alla *Direction Générale de l'Armement* (DGA) di mappare e valutare le tecnologie civili disponibili e acquisire quelle che sono di maggiore interesse per la difesa.

La Germania si è mossa nella medesima direzione, pianificando la creazione di una « *Agentur für Disruptive Innovationen in der Cybersicherheit und Schlüsseltechnologien* » (ADIC), ossia un'Agenzia per le innovazioni « *disruptive* » nella sicurezza cibernetica e le tecnologie chiave.

Anche nel recente Trattato franco-tedesco di Acquisgrana – firmato dal presidente Macron e dalla cancelliera Merkel il 22 gennaio 2019 nella città tedesca, e che aggiorna il Trattato dell'Eliseo sottoscritto il 22 gennaio 1963 da Adenauer e De Gaulle – non mancano riferimenti all'innovazione tecnologica. Nello specifico, all'articolo 21, si afferma che i due Stati stanno intensificando la cooperazione nel campo della ricerca e della

trasformazione digitale, in particolare nei settori dell'intelligenza artificiale e delle innovazioni dirompenti. Parigi e Berlino istituiranno inoltre un processo di coordinamento e un finanziamento congiunto a sostegno dei programmi comuni di ricerca e innovazione.

L'Italia si colloca in Europa fra i « Paesi moderatamente innovatori », ossia in terza categoria, dopo i « Paesi innovatori » e i « Paesi inseguitori ». Fra le cause di tale classificazione vi sono la qualità inadeguata delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi; insufficienti investimenti annuali in ricerca e sviluppo; la carenza di impulsi da parte del mondo accademico e della ricerca mentre non mancano criticità connesse al trasferimento tecnologico; la lenta evoluzione della domanda di innovazione da parte del settore pubblico e delle imprese. L'Italia deve pertanto potersi mettere al passo di altri grandi Paesi europei, anche sotto il profilo istituzionale, al fine di mantenere la propria competitività e non compromettere il proprio posizionamento internazionale, anche al fine di tutelare e promuovere i propri interessi strategici.

In tale quadro, l'Italia deve quindi poter consolidare la propria presenza nei progetti ad elevata intensità tecnologica, in collaborazione con Paesi esteri, ma contestualmente preservare la propria sovranità tecnologica in quei settori più sensibili per la sicurezza nazionale.

Un altro *gap* che il presente disegno di legge intende colmare è l'oggettiva frammentazione delle tante strutture di eccellenza nazionali, non adeguatamente messe a sistema per la necessaria valorizzazione e crescita del nostro comparto industriale, delle piccole e medie imprese (PMI) e del mondo accademico e della ricerca.

Per i motivi sopra menzionati, l'obiettivo del presente disegno di legge è di permettere anche all'Italia di dotarsi di un'agenzia che si occupi di innovazione tecnologica nel-

l'ambito del comparto Difesa, ispirato al modello della *Defense Advanced Research Projects Agency* (Darpa) statunitense.

La Darpa è l'agenzia governativa del Dipartimento della difesa di Washington incaricata dello sviluppo di nuove tecnologie per uso militare. Grazie al « modello Darpa », le tecnologie civili d'avanguardia vengono considerate necessariamente di interesse strategico. Questo determina effetti a cascata sull'economia e sul sistema di innovazione statunitense. In tal modo, negli Stati Uniti il settore pubblico ha svolto un ruolo di primissimo piano nello stimolo all'innovazione scientifica e tecnologica, ad esempio attraverso i finanziamenti della Darpa volti alla creazione di dipartimenti di informatica nelle maggiori università del Paese.

Al fine di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca nonché progetti ad elevato e innovativo contenuto tecnologico, per applicazioni di specifico interesse militare delle Forze armate, anche concorrenti allo sviluppo di sistemi di potenziale impiego in ambito civile, il presente disegno di legge, all'articolo 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno o più decreti legislativi finalizzati a razionalizzare i centri di *test* e ricerca delle Forze armate ovvero interforze all'interno del Ministero della difesa.

Con l'obiettivo di razionalizzare le risorse e creare delle necessarie sinergie, si dovrà disegnare una realtà capace di coniugare aspetti di politica scientifica, industriale e di innovazione tecnologica della Difesa, con l'introduzione di modelli organizzativi che assicurino una collaborazione ad ampio spettro tra la Difesa, l'industria e il mondo universitario e della ricerca, avvalendosi delle strutture destinate ad attività di ricerca al-

l'interno della Difesa, creando quindi una dipendenza solamente funzionale, finalizzata a tali scopi.

Allo stesso tempo la scelta di riconvertire con nuovi compiti e attività il Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM) di San Piero a Grado (frazione di Pisa) - erede del CAMEN (Centro per le applicazioni militari dell'energia nucleare) insediato nel 1956 - è stata operata tenuto conto dei fattori logistici, delle ricadute in termini occupazionali (tra le quali il possibile rientro di ricercatori italiani costretti a stabilirsi all'estero per mancanza di opportunità lavorative in Italia) nonché delle conseguenti potenzialità formative di cui beneficerebbero l'industria e specifiche articolazioni del comparto Difesa. Il Centro infatti è situato in posizione strategica: a breve distanza dall'aeroporto Galileo Galilei di Pisa, dall'autostrada A12 Genova-Roma e dalla stessa città di Pisa, sede di rinomate istituzioni accademiche nei settori della scienza e della tecnologia (quali la Scuola normale e la Scuola superiore Sant'Anna).

L'istituzione del Centro interforze per l'innovazione e le tecnologie strategiche (CINTES) ha l'obiettivo di creare le condizioni indispensabili per l'attivazione di un *network* con le università, i centri di ricerca, le *tech-startup*, la grande industria (ad esempio Leonardo), le PMI, il CNR, l'Istituto italiano di tecnologia e in generale le strutture di eccellenza nazionali. Fine ultimo è quello di stimolare un sistema di innovazione che abbia un impatto anche in ambito civile, prescindendo dall'immediato contenuto di interesse militare delle tecnologie nello stesso sviluppate.

Come stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del presente disegno di legge, il Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM), sito in San Piero a Grado, sarà ridenominato « Centro Interforze per l'Innovazione e le Tecnologie Strategiche » (CINTES). Il Centro provvederà agli studi e

alle ricerche che hanno per oggetto lo sviluppo di tecnologie innovative di interesse della difesa; provvederà alla verifica in fase esecutiva di contratti, anche con soggetti esterni alla Difesa, aventi per oggetto la realizzazione di progetti ad elevato e innovativo contenuto tecnologico, per applicazioni di specifico interesse militare delle Forze armate e concorrenti allo sviluppo di sistemi di potenziale impiego in ambito civile, nell'ottica dello sviluppo prioritario di tecnologie a doppio uso, civile e militare, nel pieno rispetto della legge 9 luglio 1990 n. 185. Il Centro è autorizzato ad effettuare la sperimentazione ed il collaudo delle tecnologie in esso sviluppate.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del disegno di legge, il Centro continuerà a gestire il reattore termico sperimentale « Galileo Galilei » e la sua dismissione, nonché il condizionamento e la conservazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi provenienti dal medesimo e dalle strutture della Difesa, in conformità alla normativa vigente.

Conformemente a quanto statuito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), il Centro contribuirà alla preparazione tecnico-professionale del personale civile e militare dell'Amministrazione della difesa e, sulla base di specifici protocolli di intesa, del personale di altre amministrazioni dello Stato nei settori inerenti i progetti in esso sviluppati. Resta, in ogni caso, di competenza del Centro: la preparazione tecnico-professionale del personale dell'Amministrazione della difesa e della pubblica amministrazione nei settori radiologici, elettrotecnici e della compatibilità elettromagnetica; le attività e la supervisione, nel settore della Difesa, in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; e l'aggiornamento della normativa nel campo della compatibilità elettromagnetica e dell'optoelettronica.

Come sancito dall'articolo 2, comma 1, lettera f), il Centro, con il presente disegno

di legge, verrà posto a livello gerarchico alle dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa e a livello funzionale alle dipendenze del Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti.

Il nuovo Centro sarà dotato di autonomia gestionale e di spesa, nell'ambito delle risorse a esso assegnate e delle direttive di pianificazione delle attività definite dal Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, sentito il Ministro della difesa, previo parere del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Capo di stato maggiore della difesa è titolare del potere disciplinare nei confronti del personale del Centro.

All'articolo 2, comma 1, lettere *g*), *h*) e *i*), vengono disciplinati i requisiti necessari per detenere la direzione del Centro ed aspetti correlati al mandato del direttore medesimo. Più nello specifico, il Centro sarà retto da un ufficiale dello stato maggiore della difesa, di grado non inferiore a brigadier generale o di grado corrispondente, avente la qualifica di direttore. Quest'ultimo è responsabile dell'organizzazione del Centro e della gestione delle risorse umane, finanziarie nonché dei beni strumentali. La nomina di direttore è conferita con decreto del Ministro della difesa per una durata quadriennale, rinnovabile, compatibilmente con le esigenze di impiego della Forza armata di appartenenza. Il medesimo deve essere in possesso di laurea ed autore di pubblicazioni in almeno un settore scientifico di comprovato interesse per le attività del Centro, nonché, a titolo preferenziale, vantare un'esperienza lavorativa in un Paese estero. Il direttore è coadiuvato nell'espletamento dei propri compiti da un vicedirettore.

Come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *l*), il presente disegno di legge intende coinvolgere nelle attività tecnico-scientifiche del Centro il Ministero della difesa ed altri dicasteri, quali il Ministero dello

sviluppo economico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il direttore infatti, per l'espletamento dei compiti istituzionali relativi ai progetti, si avvarrà di un consiglio scientifico, composto da otto membri, compreso il medesimo direttore che lo presiede. Quattro membri del consiglio sono designati rispettivamente dal Ministro della difesa, nell'ambito del Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e delle finanze. Tre membri del consiglio, rappresentativi dei settori dell'industria, del mondo accademico e della ricerca, sono nominati dal direttore tramite avviso di selezione pubblica, previo accertamento dei requisiti di sicurezza. Ai membri del consiglio è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute del consiglio medesimo. La nomina dei membri del consiglio, in sede di prima applicazione, avviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della legge.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *m*), il consiglio adotta con la maggioranza assoluta dei membri un proprio regolamento. Tale regolamento prevede che il consiglio può deliberare a maggioranza semplice, a condizione che sia presente durante la seduta un numero pari ad almeno la metà dei membri. Il consiglio è autorizzato a fare intervenire alle proprie riunioni, senza diritto di voto, personale militare e civile del Centro, personale dipendente del Ministero della difesa e di altre amministrazioni dello Stato, per particolari esigenze e sulla base di specifica competenza. Il regolamento disciplina le regole in materia di tutela della riservatezza cui dovranno attenersi i membri del consiglio nonché tutto il personale che opera

all'interno del Centro nell'espletamento del proprio compito.

Alla successiva lettera *n*) si prevede che il consiglio scientifico delibererà il programma annuale contenente gli indirizzi programmatici per i progetti da avviare e proporre al finanziamento. Inoltre valuterà e approverà le proposte di progetto fatte pervenire al Centro, anche da soggetti esterni alla difesa, con bandi di gara nei settori di competenza, secondo la normativa vigente. Tra i summenzionati soggetti esterni alla difesa sono inclusi l'industria, le piccole e medie imprese, le *start-up*, le università e i centri di ricerca.

Alla lettera *o*) dello stesso articolo 2, comma 1, si precisa che il direttore del centro, sentito il consiglio scientifico, ha facoltà di sospendere lo stanziamento di fondi destinati a progetti che non abbiano raggiunto, nei tempi definiti contrattualmente dalle parti contraenti, le obbligazioni di risultato definite dal contratto stesso. I summenzionati fondi potranno in tal modo essere destinati a nuovi progetti.

Alla successiva lettera *p*) si prevede che, per adempiere alle attività istituzionali, il Centro è organizzato al proprio interno in reparti, divisioni e uffici e dispone di personale militare e civile anche esterno all'Amministrazione della difesa, scelto con avvisi di selezione pubblica per assunzione a tempo determinato. Il direttore del Centro, previo parere del consiglio scientifico, nominerà il personale civile responsabile di progetto, selezionato tra coloro i quali dimostreranno di possedere titoli e competenze in relazione al progetto medesimo, previo accertamento dei requisiti di sicurezza. I responsabili di progetto informeranno periodi-

almente il direttore dello stato del progetto nelle diverse fasi di ricerca, sviluppo, esecuzione e sperimentazione. È fatta salva la facoltà di distaccare alle dipendenze del Centro il personale di altre amministrazioni dello Stato, per limitate e specifiche esigenze del Centro medesimo, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. In virtù delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative del Centro, il personale alle dipendenze del medesimo è soggetto all'obbligo di tutela della riservatezza e non divulgazione delle informazioni.

Infine, alla lettera *q*), trovano la propria disciplina le articolazioni organizzative del Centro: queste ultime saranno suddivise, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di gestione delle informazioni, sulla base della distinzione fra progetti di esclusivo interesse militare della difesa e progetti aperti a collaborazioni anche in ambito civile.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente disegno di legge, il decreto del Ministro della difesa 11 dicembre 2006 è abrogato.

Secondo quanto stabilisce infine l'articolo 3 del disegno di legge, dall'adozione dei decreti legislativi in attuazione della delega recata dalla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di razionalizzazione delle attività di ricerca tecnologica e innovazione nell'ambito della Difesa)

1. Al fine di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca nonché progetti ad elevato e innovativo contenuto tecnologico, per applicazioni di specifico interesse militare delle Forze armate, anche concorrenti allo sviluppo di sistemi di potenziale impiego in ambito civile, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno o più decreti legislativi in materia di razionalizzazione delle attività di ricerca tecnologica e innovazione nell'ambito della Difesa.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure organizzative e ordinarie volte a consentire, nel rispetto degli specifici domini di azione di ciascuna componente, l'effettiva integrazione delle capacità di ricerca tecnologica e innovazione, mediante una razionalizzazione organizzativa e funzionale, volta a rendere completamente

sinergico il sistema dei centri di ricerca, di *test* e sperimentazione delle Forze armate, realizzando così una struttura interforze all'interno dell'area tecnico-amministrativa capace di promuovere e supportare la ricerca e l'innovazione all'interno del settore della Difesa assicurando la direzione unitaria dei centri di ricerca, di *test* e sperimentazione della Difesa, salvaguardandone la dipendenza organica dalla rispettiva Forza armata di appartenenza;

b) prevedere le misure necessarie a elevare i livelli di integrazione delle capacità dei centri di ricerca, di *test* e sperimentazione della Difesa con le omologhe strutture pubbliche nazionali e internazionali, individuando e predisponendo adeguate misure organizzative che consentano la partecipazione del Ministero della difesa e delle Forze armate in progetti cooperativi nazionali e internazionali con il coinvolgimento del settore industriale, dei centri di ricerca e delle università;

c) prevedere che il Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM), sito in San Piero a Grado nel comune di Pisa, sia ridenominato « Centro interforze per l'innovazione e le tecnologie strategiche » (CINTES). Prevedere altresì che il CINTES effettui studi e ricerche che abbiano per oggetto lo sviluppo di tecnologie innovative di interesse della Difesa; provveda alla verifica in fase esecutiva di contratti, anche con soggetti esterni alla Difesa, aventi per oggetto la realizzazione di progetti ad elevato e innovativo contenuto tecnologico, per applicazioni di specifico interesse militare delle Forze armate e concorrenti allo sviluppo di sistemi di potenziale impiego in ambito civile, nell'ottica dello sviluppo prioritario di tecnologie a doppio uso, civile e militare, nel pieno rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185; sia autorizzato ad effettuare la sperimentazione e il collaudo delle tecnologie in esso sviluppate;

d) prevedere che il CINTES gestisca il reattore termico sperimentale « Galileo Galilei » e la sua dismissione, nonché il condizionamento e la conservazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi provenienti dal medesimo e dalle strutture della Difesa, in conformità alla normativa vigente;

e) prevedere che il CINTES contribuisca alla preparazione tecnico-professionale del personale civile e militare dell'Amministrazione della difesa e, sulla base di specifici protocolli d'intesa, del personale delle altre amministrazioni dello Stato nei settori inerenti i progetti in esso sviluppati, mantenendo, in ogni caso, di competenza del CINTES:

1) la preparazione tecnico-professionale del personale dell'Amministrazione della difesa e della pubblica amministrazione nei settori radiologici, elettrotecnici e della compatibilità elettromagnetica;

2) le attività e la supervisione, nel settore della difesa, in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

3) l'aggiornamento della normativa nel campo della compatibilità elettromagnetica e dell'optoelettronica;

f) prevedere che il CINTES dipenda dal Capo di stato maggiore della difesa e funzionalmente dal Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti e che sia dotato di autonomia gestionale e di spesa, nell'ambito delle risorse a esso assegnate e delle direttive di pianificazione delle attività definite dal Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, sentito il Ministro della difesa, previo parere del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Prevedere che il Capo di stato maggiore della difesa sia titolare del potere disciplinare nei confronti del personale del CINTES;

g) prevedere che il CINTES sia retto da un ufficiale dello stato maggiore della difesa, di grado non inferiore a quello di brigadier generale o grado corrispondente, avente la qualifica di direttore, e che questi sia responsabile dell'organizzazione del CINTES e della gestione delle risorse umane, finanziarie nonché dei beni strumentali;

h) prevedere che la nomina di direttore sia conferita con decreto del Ministro della difesa per una durata di quattro anni, rinnovabili, compatibilmente con le esigenze di impiego della Forza armata di appartenenza, e che debba essere in possesso di laurea e autore di pubblicazioni in almeno un settore scientifico di comprovato interesse per le attività del CINTES, nonché, a titolo preferenziale, vantare un'esperienza lavorativa in un Paese estero;

i) prevedere che il direttore sia coadiuvato nell'espletamento dei propri compiti da un vicedirettore, che lo sostituisca nelle funzioni nei casi di impedimento, salva la funzione di comandante di corpo nei confronti del personale militare, esercitata dall'ufficiale anziano più elevato in grado effettivo al CINTES;

l) prevedere che, per l'espletamento dei compiti istituzionali relativi ai progetti, il direttore si avvalga di un consiglio scientifico composto da otto membri, compreso il direttore che lo presiede. Prevedere altresì che quattro membri del consiglio scientifico siano designati rispettivamente dal Ministro della difesa, nell'ambito del Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e delle finanze e che gli altri tre membri del consiglio scientifico, rappresentativi dei settori dell'industria, del mondo accademico e della ricerca, siano nominati dal direttore tramite avviso di selezione pub-

blica, previo accertamento dei requisiti di sicurezza. Stabilire che ai membri del consiglio scientifico sia riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute del consiglio medesimo e che, in sede di prima applicazione, la nomina dei membri del consiglio abbia luogo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

m) prevedere che il consiglio scientifico adotti con la maggioranza assoluta dei membri un proprio regolamento, il quale debba prevedere che il consiglio può deliberare a maggioranza semplice, a condizione che sia presente durante la seduta un numero pari ad almeno la metà dei membri. Stabilire che il medesimo consiglio sia autorizzato a fare intervenire alle proprie riunioni, senza diritto di voto, personale militare e civile del CINTES, personale dipendente del Ministero della difesa e di altre amministrazioni dello Stato, per particolari esigenze e sulla base di specifica competenza. Prevedere altresì che il regolamento disciplini le regole in materia di tutela della riservatezza cui devono attenersi i membri del consiglio scientifico nonché tutto il personale che opera all'interno del CINTES nell'espletamento del proprio compito;

n) prevedere che il consiglio scientifico deliberi il programma annuale contenente gli indirizzi programmatici per i progetti da avviare e proporre al finanziamento e che valuti e approvi le proposte di progetto pervenute al CINTES, anche da soggetti esterni alla Difesa, con bandi di gara nei settori di competenza, secondo la normativa vigente. Prevedere altresì che tra i summenzionati soggetti esterni alla Difesa siano inclusi l'industria, le piccole e medie imprese, le *start-up*, le università e i centri di ricerca;

o) prevedere che il direttore del CINTES, sentito il consiglio scientifico, abbia facoltà di sospendere lo stanziamento di

fondi destinati a progetti che non abbiano raggiunto, nei tempi definiti contrattualmente dalle parti contraenti, le obbligazioni di risultato definite dal contratto stesso e che i suddetti fondi possano essere destinati a nuovi progetti;

p) prevedere che, per adempiere alle attività istituzionali, il CINTES sia organizzato al proprio interno in reparti, divisioni e uffici e disponga di personale militare e civile anche esterno all'Amministrazione della difesa, scelto con avvisi di selezione pubblica per assunzione a tempo determinato; che il direttore del CINTES, previo parere del consiglio scientifico, nomini il personale civile responsabile di progetto, selezionato tra coloro i quali dimostrano di possedere titoli e competenze in relazione al progetto medesimo, previo accertamento dei requisiti di sicurezza; che i responsabili di progetto informino periodicamente il direttore dello stato del progetto nelle diverse fasi di ricerca, sviluppo, esecuzione e sperimentazione; che sia fatta salva la facoltà di distaccare alle dipendenze del CINTES il personale di altre amministrazioni dello Stato, per limitate e specifiche esigenze del CINTES medesimo, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato; che, in virtù delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative del CINTES, il personale alle dipendenze del medesimo sia soggetto all'obbligo di tutela della riservatezza e non divulgazione delle informazioni;

q) prevedere che le articolazioni organizzative del CINTES siano suddivise, al fine di rispettare le esigenze di sicurezza e di gestione delle informazioni, sulla base della distinzione tra progetti di esclusivo interesse militare della Difesa e progetti implicanti collaborazioni anche in ambito civile.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il decreto del Ministro della

difesa 11 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2007, è abrogato.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega recata dall'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità con l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

€ 1,00